



N. R.G.



## TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI

Seconda CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. \_\_\_\_\_ promossa da:  
\_\_\_\_\_, (C.F. \_\_\_\_\_), con il patrocinio dell'avv. \_\_\_\_\_ e dell'avv. \_\_\_\_\_  
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, (C.F. \_\_\_\_\_), con il patrocinio dell'avv. \_\_\_\_\_ e dell'avv. \_\_\_\_\_  
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. \_\_\_\_\_

ATTORE/I

contro

\_\_\_\_\_, (C.F. \_\_\_\_\_), con il  
patrocinio dell'avv. \_\_\_\_\_ e dell'avv. \_\_\_\_\_ elettivamente domiciliato in VIA  
\_\_\_\_\_, presso il difensore avv. \_\_\_\_\_

CONVENUTO/I

Il Giudice dott.ssa M. Casaregola

- a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 20.10.2015;
- premesso che la parte che deduca l'applicazione di tassi superiori a quello previsto dalla L. 108/1996 ha l'onere di dimostrare l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, anche attraverso la produzione dei decreti e delle rilevazioni aventi ad oggetto i tassi soglia (v. Trib. Latina, 28.8.2013);
- considerato, infatti, che la natura di atti amministrativi dei suddetti decreti rende inapplicabile ad essi il principio *iura novit curia* (v. Cass., S.U., 29.4.2009, n. 9941);
- rilevato che parte opponente non ha assolto l'onere di allegazione nei suddetti termini;
- considerato che la c.t.u. contabile non può essere disposta per colmare le lacune dell'onere di allegazione e di prova, essendo solo uno strumento per fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto delle cognizioni tecniche di cui lo stesso è privo;

P.Q.M.

Pagina 1

firmato Da CASAREGIOLA KRANIA Emesso Da FORITFCOM (CAS Svicat 70512)



- a) rigetta la richiesta di c.t.u. contabile;
- b) rinvia per la precisazione delle conclusioni e per la discussione *ex art. 281-sexies c.p.c.* all'udienza del 13.10.2016, assegnando termine fino a dieci giorni prima per il deposito di memorie conclusive.

Manda alla cancelleria per la comunicazione.

Velletri, 10.11.2015

Il Giudice

Dott.ssa Maria Casaregola

